

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli, nella persona del Giudice doti. Manlio Merolla, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero OMISSIS del ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno OMISSIS

OGGETTO: ripetizione somme indebitamente riscosse

TRA

CLIENTE

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

Conclusioni della parti: come da verbali di causa e note conclusionali in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la BANCA al fine di sentir accertare e accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca convenuta e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di € 2.066,08 in suo favore oltre interessi e rivalutazione dalla stipula del contratto oltre alle spese ed onorari di giudizio; eccepiva l'istante;

- Che nel mese di luglio del 2013 stipulava contratto di finanziamento n. OMISSIS con la BANCA mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 29.880,00 da rimborsare in 120 rate da 249,00 Euro;
- Che tale contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di altri importi così riportati:
 - commissioni pari ad € 3.460,20
- Che nel mese di novembre 2017, il contratto di finanziamento de quo, veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata 48, versando la somma di € 15.639,58 come da richiesta della BANCA.
- Che in sede di estinzione anticipata, tuttavia, non veniva effettuato il rimborso delle commissioni per il periodo goduto.
- Che era diritto dell'istante ai sensi dell'art. 125 sexies d.lgs. n.385/93 T.U.B. e dell'art. 2033 c.c. ottenere la restituzione di parte delle commissioni, relative al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria del finanziamento con applicazione del criterio pro rata temporis per cui la BANCA era tenuta al rimborso della somma di € 2.066,08
- Che la Banca mutuante non aveva svolto alcuna attività informativa nei confronti dell'istante ne provveduto ad offrire le somme da essa dovute.

L'istante, non avendo ottenuto riscontro alla sua richiesta agiva in giudizio per il riconoscimento giudiziale della propria pretesa creditoria.

Sentenza, Giudice di Pace di Napoli, dott. Manlio Merolla, n. 21875 del 12 giugno 2020

Si costituiva ritualmente la BANCA, con gli avv.ti che contestavano l'incompetenza per valore ai sensi degli artt. 9-38 c.p.c., la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire dell'istante, che non poteva essere chiamata a restituire la somma di € 230,40 essendosi trattato di premi destinati al terzo presentatore per cui la stessa era carente di legittimazione attiva e/o passiva, l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum debeatur. Concludeva, quindi, perché il Giudice adito dichiarasse totalmente infondate le pretese dell'attore, con vittoria delle spese di giudizio.

Depositata documentazione, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 19.02.2020, veniva riservata in decisione.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve rilevarsi, in primis, per tabulas, alla luce della documentazione depositata in produzione, la titolarità attiva e passiva delle parti del giudizio. Peraltro, sul punto non sono emerse contestazioni.

Circa l'oggetto del giudizio va rilevato che l'Istituto di credito è stato convenuto in giudizio dall'istante per non aver, in sede di estinzione anticipata del contratto di mutuo, proceduto al rimborso delle commissioni dovute ai sensi dell'art.125 sexies d.lgs n.385/93 T.U.B. e dell'art.2033 c.c..

Ad avviso di questo giudicante la risposta al quesito posto dall'istante, ovvero se il rimborso gli è dovuto è, però, da ritenersi negativa e ciò in forza delle disposizioni normative vigenti che -a loro volta- traggono origine da fonti del diritto di matrice comunitaria.

A tal proposito, infatti, Part. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia — TUB - (D.lgs. n. 141/2010) non lascia dubbi nel disporre che *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore"* e che *"In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

Tra l'altro, la norma sopra invocata discende dal disposto dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (poi ripreso dal D.M. dell'8.7.92), ai sensi del quale *"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito"* e *"in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"* e tale disposizione è stata a sua volta ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 14)12010, in base alla quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore *"[...] ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*.

In ultimo, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. hanno poi ribadito che *"I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: ci) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U."*.

Non è in dubbio, dunque, il diritto del cliente ad estinguere anticipatamente il finanziamento, nonché ad ottenere il conseguente rimborso seppur limitatamente ad una porzione dei costi accessori anticipati alla stipula del contratto.

Ciò chiarito, però, occorre distinguere le varie tipologie di costi accessori che possono essere richiesti nel contesto di un'operazione di cessione del quinto, per poi individuare le varie voci di costo rimborsabili.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ESTINZIONE ANTICIPATA: il contraente ha diritto soltanto al rimborso dei costi "recurring"

1) In primo luogo, vi sono le c.d. commissioni bancarie/finanziarie, le quali in genere hanno carattere di corrispettivo per l'istituto di credito per il sol fatto di aver messo a disposizione del cliente una data somma di denaro, accettandone poi la restituzione scaglionata nel tempo. Tuttavia, vi possono essere commissioni bancarie/finanziarie di natura ben differente rispetto a quella corrispettiva che, in definitiva, sono le voci di costo strettamente collegate alla natura finanziaria del rapporto di credito.

2) In seconda battuta, le finanziarie richiedono la stipula di polizze "rischio vita" e "rischio impiego" a copertura -rispettivamente- del rischio di decesso prematuro del cliente nonché del rischio dell'eventuale cessazione improvvisa del rapporto lavorativo.

Tali polizze, in particolare, mettono al riparo l'istituto di credito da eventi sfavorevoli che ben potrebbero compromettere – irrimediabilmente - la solvibilità del cliente e il buon esito dell'investimento intrapreso.

3) In ultimo ed è quella che attiene alla fattispecie in esame, un'ulteriore tipologia di costi accessori è rappresentata dalle commissioni di intermediazione, ovvero dalle provvigioni dovute all'agente finanziario che abbia promosso la stipula del contratto tra il cliente e l'istituto erogante. Si osservi sul punto che talvolta l'agente finanziario non si limita a favorire la conclusione del contratto, ma svolge altresì un importante ruolo di intermediazione anche nel corso del rapporto di credito, vale a dire nel periodo successivo alla conclusione del contratto stesso.

In ogni caso, è essenziale non confondere la figura dell'agente finanziario, il quale opera per conto dell'istituto erogante, da quella del mediatore creditizio che invece è un soggetto caratterizzato dalla sua imparzialità nei confronti delle parti e che nulla ha a che vedere con le commissioni di cui si discute.

A questo punto, individuate le varie tipologie di costi accessori nell'ambito di un finanziamento dietro cessione del quinto, vale la pena soffermarsi su quelle che possano reputarsi come rimborsabili in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, soffermandosi -a tal scopo- sulla distinzione tra i costi c.d. "up front" e quelli c.d. "recurring".

I costi *up front* corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito e non sono mai rimborsabili.

I costi *recurring* (come ad esempio le polizze vita) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili -in misura maggiore o minore- a seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto.

In definitiva, il contraente ha diritto soltanto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui -di fatto- non ha usufruito di tali servizi o prestazioni.

Non sono rimborsabili, quindi, quei costi che concernono le spese di gestione della pratica, nonché le spese di istruttoria, in quanto relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto.

Nella fattispecie la convenuta ha provato documentalmente che il CLIENTE aveva conferito incarico per attività di intermediario per l'accesso al mutuo alla FINANZIARIA i cui costi sono da ritenersi *up front* ovvero dovuti per l'attività preliminare alla concessione del mutuo e, pertanto non sono rimborsabili.

Per tali ragioni, la domanda è respinta.

Le spese, anche per il non uniforme orientamento giurisprudenziale sulla materia, possono essere interamente compensate tra le parti.

P. Q. M

Il Giudice di Pace di Napoli dott. Manlio Merolla, definitivamente pronunciandosi sulla domanda, disattesa ogni diversa richiesta ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta dal CLIENTE;
- 2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli, addì 14/05/2020:

IL GIUDICE DI PACE
DR. MANLIO MEROLLA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS